

Regione Calabria Dipartimento 2 - Presidenza U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"

Allegato L

All. L

CRITERI E MODALITA' TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA PROVENIENZA E CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE AI SENSI D.LGS N.386/2003 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE"

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali delle specie di cui all'allegato I del D.lgs. 386/03.
- 2. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, può estendere, in tutto o in parte, le misure previste dal D.Lgs. 386/03, ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.
- 3. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, anche in seguito a segnalazione delle Province e degli Enti gestione di parchi ed aree naturali protette, sentito il parere della Commissione Regionale di cui all'art. 52 del Regolamento, può proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del D.lgs. 386/03.
- 4. I criteri e le modalità del presente Allegato si applicano al materiale forestale di propagazione, prodotto e/o commercializzato, da destinare ad attività relative all'imboschimento, al ripristino ambientale, alla riqualificazione paesaggistica, all'arboricoltura da legno ed ad ogni altra attività di impianto (esclusi i fruttiferi e le attività a scopo ornamentale) nell'ambito del territorio calabrese. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, è fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la seguente dicitura: "Non per fini forestali".
- 5. Le presenti disposizioni non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali è indicato che non sono destinati a fini forestali (es. alberi di Natale, interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), nonché ai materiali forestali di moltiplicazione destinati alla sperimentazione.

2. LICENZA PER LA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI SEMI

- 1. Chiunque intenda produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla disciplina del D.Lgs. 386/2003, deve chiedere il rilascio di apposita licenza al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
- 2. Chiunque intenda rinnovare una licenza rilasciata o subentrare nella licenza rilasciata (in caso di morte o abbandono attività del titolare), deve inoltrare richiesta al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
- 3. La domanda di cui al punto 1 e 2 deve essere accompagnata da una relazione tecnica ed economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda.
- 4. Entro 60 gg dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa dei requisiti tecnico-professionali con esito favorevole, sarà rilasciata la licenza.

- 5. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione per la raccolta dei semi forestali, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'art. 4, c. 4 del D.Lgs. 386/2003 e le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti strumentali.
- 6. Il titolare della licenza è tenuto altresì all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria.

3. RACCOLTA DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

- 1. La raccolta è subordinata alla preventiva comunicazione al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, almeno 30 giorni prima e, alla successiva comunicazione di avvenuta raccolta.
- 2. Le modalità di raccolta del seme dovranno avvenire in modo da non compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale e dovranno essere effettuate, a seconda della specie, da terra (querce, faggio) o direttamente sulla pianta mediante utilizzo di apposite e idonee tecniche-attrezzature di tree climbing, garantendo nel contempo, l'integrità dell'operatore e della pianta. La raccolta deve essere effettuata su piante mature, evitando quelle di confine o poste in situazioni marginali causa di maggior variabilità genetica. E' necessario raccogliere soltanto frutti e semi maturi. Non è ammesso l'uso dei ramponi per le latifoglie.
- 3. La raccolta non deve essere effettuata a carico di soggetti con attacchi parassitari in essere o con evidenti segni di sofferenza.
- 4. La quantità massima di seme raccolta non potrà superare il 50% della produzione di ciascuna specie, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme.
- 5. Si consiglia di evitare, per quanto possibile, la raccolta di seme già caduto per terra ma di utilizzare delle reti per la raccolta.
- 6. Ai fini del mantenimento della variabilità genetica, la raccolta dovrà essere effettuata su un numero minimo di piante che a seconda della specie arborea (Abete bianco, Faggio, Querce caducifoglie, Pino laricio), non dovrà essere inferiore ai 50 soggetti.
- 7. Il materiale raccolto dovrà essere trasportato in contenitori aperti e traspiranti che ne impediscano il riscaldamento e/o la fermentazione.
- 8. L'epoca e l'età di raccolta dei semi delle principali specie forestali è riportata nella sottostante tabella:

Specie	Epoca di Raccolta	Età minima anni	Età massima anni
Abete Bianco	Settembre – Ottobre	40	120
Faggio	Ottobre – Novembre	50	120
Querce caducifoglie	Ottobre – Novembre	60	150
Pino Loricato	Ottobre – Febbraio	30	120
Douglasia	Agosto – Settembre	25	70
Pino Laricio	Ottobre – Febbraio	30	120
Pino d'Aleppo	Dicembre – Giugno	20	100
Pino Domestico (Raccolta Manuale)	Novembre – Maggio	30	80
Pino Domestico (Raccolta Meccanica)	Novembre – Febbraio	30	80

4. REGISTRO DI CARICO E SCARICO

- 1. Il titolare della licenza è tenuto:
 - a) alla compilazione e predisposizione del Registro di carico e scarico come da art. 5 comma 1 del D.lgs. 386/2003, secondo il modello stabilito dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;

- b) alla predisposizione di una planimetria con ubicazione dei terreni destinati a vivaio o commercio (magazzino-deposito);
- c) alla compilazione della etichetta o cartellino del materiale forestale di moltiplicazione;
- d) alla denuncia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, della consistenza del materiale forestale di moltiplicazione esistente nei propri stabilimenti o vivai, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 386/03.

5. CERTIFICATI DI PROVENIENZA E CERTIFICATI DI IDENTITA' CLONALE

- 1. Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato dal certificato principale di identità rilasciato dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, che ne comprovi la provenienza o l'identità clonale. Il certificato principale di identità viene rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 386/03.
- 2. L'importazione di materiale forestale di moltiplicazione a fini produttivi e commerciali, riservata alle ditte in possesso di licenza, deve essere autorizzata dall' Organismo Ufficiale, ed essere accompagnata dai Certificato di provenienza e/o di identità clonale rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine.
- 3. Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'art. 8, commi 2, 3 e 7 del D.Lgs. 386/03.
- 4. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 386/03.

6. REGISTRO DEI MATERIALI DI BASE

- 1. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione istituisce il Registro Regionale dei Materiali di Base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nell'allegato I del D.Lgs. 386/03, e di quelle eventualmente aggiunte in base a quanto previsto dal decreto ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del decreto stesso. Il Registro è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entro tre mesi della sua istituzione.
- 2. Il registro provvisorio di cui al punto 1, dovrà comprendere popolamenti da seme individuati come aree di raccolta, descritte in modo omogeneo per mezzo di una scheda di rilevamento che riporti le principali caratteristiche e la perimetrazione del bosco da seme localizzato nel territorio regionale.
- 3. Fino all'istituzione del Registro Regionale dei Materiali di Base, è ammessa la raccolta, preventivamente autorizzata, di materiali forestali di moltiplicazione afferenti alle specie elencate nell'Allegato I del D.Lgs 386/03 e presenti nel territorio della Regione Calabria.
- 4. La raccolta dei materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al Registro Regionale dei Materiali di Base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e alle strutture di cui all'art. 4, comma del D.Lgs. 386/032.
 - 5. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, sentito il parere favorevole della Commissione regionale di cui all'art. 52 del Regolamento:
 - a) Iscrive, d'ufficio o su istanza degli interessati, i materiali di base nel Registro;
 - b) definisce e disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base del Registro.
 - 6. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 386/03.

7. VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza, il controllo e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati, saranno effettuati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, come previsto dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 386/03, in conformità anche a quanto sarà stabilito a livello nazionale dalla Commissione Tecnica (art. 14 del D.Lgs n. 386/03).

2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di cui all'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 386/03, la Regione può avvalersi della collaborazione Comando Carabinieri Forestale Regionale.

10. SANZIONI

- 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Allegato, si applicano le sanzioni previste nell'Allegato F del Regolamento e stabilite dall'art. 16 del D.Lgs. 386/03.
- 2. L'Ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Dipartimento competente.

8. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non contemplato dal presente Allegato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 386/03.